



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 aprile 2010
(OR. en)**

8898/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0073 (COD)**

**ENV 235
ECO 24
FIN 156
CODEC 350**

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 9 aprile 2010

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei (Testo rilevante ai fini del SEE)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010)132 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 9.4.2010
COM(2010)132 definitivo

2010/0073 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai conti economici ambientali europei

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

I concetti del Sistema europeo dei conti (SEC) si prestano a essere utilizzati per varie finalità. Se per una vasta serie di impieghi essi non richiedono alcun adeguamento, in alcuni casi è tuttavia necessaria una loro integrazione. Per talune specifiche esigenze di dati, come ad esempio l'analisi delle interazioni tra economia e ambiente, la soluzione migliore consiste nell'elaborare conti satellite distinti.

Nel giugno 2006, nelle sue conclusioni, il Consiglio europeo ha invitato l'Unione europea e i suoi Stati membri a estendere i conti nazionali agli aspetti fondamentali dello sviluppo sostenibile. I conti nazionali devono essere pertanto completati da una contabilità economica e ambientale integrata, idonea a fornire dati pienamente coerenti.

La presente proposta è intesa a fornire gli strumenti utili al conseguimento dei seguenti tre obiettivi:

- attuare le indicazioni contenute nella sezione dedicata ai conti ambientali nel nuovo capitolo sui conti satellite del prossimo SEC riveduto;
- dare priorità alla produzione regolare di una serie fondamentale di conti sulla base della strategia europea di contabilità ambientale riveduta (ESEA 2008), adottata dal comitato del programma statistico nel novembre 2008;
- assicurare che gli istituti nazionali di statistica (INS) proseguano e, se possibile, approfondiscano i loro lavori in materia di contabilità ambientale, con l'obiettivo in particolare di fornire dati armonizzati e tempestivi di qualità accettabile.

La proposta contribuirà ad assicurare che siano messe a disposizione degli INS risorse adeguate per lo sviluppo di conti economici ambientali.

1.2. Contesto generale

Grazie al trattato di Amsterdam, la politica ambientale e la politica di sostenibilità hanno acquistato maggiore rilevanza e l'attenzione si è focalizzata sull'integrazione tra la politica economica e quella ambientale e sull'inserimento delle tematiche ambientali nelle politiche in altri settori. A livello dell'UE, fra le iniziative politiche importanti per i conti ambientali figurano il sesto programma d'azione ambientale, la strategia di sviluppo sostenibile dell'UE e diverse iniziative politiche settoriali connesse al processo di Cardiff. Tra i settori chiave rientrano i cambiamenti climatici, i trasporti sostenibili, la natura e la biodiversità, la sanità e l'ambiente, l'uso delle risorse naturali e la gestione dei rifiuti, nonché la dimensione internazionale dello sviluppo sostenibile. Gli indicatori strutturali, finalizzati a monitorare i progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi di Lisbona, sono stati ampliati con l'aggiunta di indicatori ambientali.

Fintanto che le statistiche primarie restano incomplete, la contabilità ambientale può svolgere un ruolo di grande utilità, fornendo un quadro e procedure di stima per i dati mancanti, ad esempio attingendo a fonti non statistiche.

Gli utilizzatori attribuiscono grande importanza all'analisi e alle applicazioni dei conti ambientali nel quadro della modellizzazione e della formulazione di previsioni, sia in sede di preparazione di proposte politiche sia di rendicontazione sull'attuazione e sull'impatto delle politiche. Ne sono un esempio la concezione delle politiche fiscali connesse ai cambiamenti climatici e agli impieghi di energia o la valutazione degli effetti degli scambi internazionali sulle emissioni e sull'uso delle risorse.

Sebbene le esigenze degli utenti possano variare da paese a paese in funzione delle disponibilità nazionali di risorse naturali e di beni ambientali o in funzione delle specifiche priorità nazionali, gli elementi fondamentali dei conti ambientali restano simili: conti di risorse naturali selezionate, conti delle emissioni atmosferiche e dell'energia, conti dei flussi di materiali, spese ambientali, attività e tasse.

1.3. Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Nel 1994 la Commissione europea ha definito le linee principali di azione per lo sviluppo di un quadro di *contabilità verde nazionale*, basato su conti satellite dei conti nazionali¹. In seguito Eurostat, in collaborazione con gli istituti di statistica degli Stati membri e con il sostegno finanziario della DG Ambiente, ha assistito i paesi europei nella rilevazione dei dati tramite alcuni studi pilota.

Dati correlati ai conti ambientali sono trasmessi a Eurostat in vari modi. Su base obbligatoria:

- alcuni dati sulle spese ambientali per branca di attività sono rilevati in virtù del regolamento sulle statistiche strutturali sulle imprese²;
- dati sono trasmessi a Eurostat in virtù del regolamento sul SEC 95³ con riguardo ai conti nazionali (ad esempio, tavole delle risorse e degli impieghi, tavole delle interdipendenze tra gli operatori economici, statistiche fiscali e COFOG).

Su base volontaria, i dati dei conti ambientali compilati dagli INS sono regolarmente trasmessi a Eurostat (annualmente o biennialmente) mediante:

- il questionario comune Eurostat/OCSE (introiti e spese della protezione ambientale);
- un questionario distinto sui conti dei flussi di materia a livello di intera economia;
- un questionario distinto sui conti delle emissioni atmosferiche;

¹ Orientamenti per l'UE in materia di indicatori ambientali e di contabilità verde nazionale - L'integrazione di sistemi di informazione ambientale ed economica (COM (94) 670).

² Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13).

³ Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 5.11.1996, pag. 1).

- un questionario distinto relativo alle tasse ambientali per branca di attività.

La decisione n. 1578/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, relativa al programma statistico comunitario 2008-2012 fa esplicitamente riferimento alla necessità di conti e di statistiche di elevata qualità in campo ambientale. Inoltre, tra le principali iniziative per il periodo 2008-2012⁴ è previsto lo "sviluppo, se necessario, di basi giuridiche per quanto riguarda i settori chiave della raccolta di dati ambientali attualmente non coperti da atti giuridici".

1.4. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente, trova fondamento nell'articolo 3 del trattato.

Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente⁵ ha confermato che, per poter sviluppare e attuare una politica efficace, nonché, più in generale, per responsabilizzare i cittadini, è indispensabile disporre di informazioni accurate sullo stato dell'ambiente, nonché sulle principali tendenze, sulle pressioni e sugli elementi che determinano i cambiamenti ambientali.

La presente proposta è coerente con le priorità della Commissione.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

2.1. Consultazione

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

La proposta è stata discussa con i produttori di dati del sistema statistico europeo e con i servizi della Commissione (DG ENV, JRC, Agenzia europea dell'ambiente), mediante consultazioni scritte, in seno ai pertinenti gruppi di lavoro e task force, e con i responsabili dei conti e delle statistiche ambientali.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

L'attuale proposta è il risultato di intensi negoziati tra tutte le parti interessate.

2.2. Ricorso al parere di esperti

Settori scientifici/di competenza interessati

I rappresentanti nazionali e della Commissione (DG ENV, JRC, Agenzia europea dell'ambiente) che hanno partecipato alle riunioni della task force "conti dei flussi di

⁴ GU L 344 del 28.12.2007, pag. 15.

⁵ Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).

materiali" di Eurostat, dei gruppi di lavoro "conti ambientali" e "statistiche delle spese ambientali" e della "riunione dei direttori sui conti e sulle statistiche in materia ambientale" (DIMESA) sono tutti esperti con una profonda conoscenza della normativa esistente, dei sistemi nazionali di rilevazione e compilazione delle statistiche e dei conti ambientali e delle nuove tendenze nello sviluppo della contabilità ambientale.

Metodologia applicata

Gli esperti hanno contribuito ai lavori della task force, dei gruppi di lavoro e della DIMESA e sono intervenuti nelle consultazioni scritte nel corso del processo di elaborazione.

Principali organizzazioni/esperti consultati

I principali esperti provenivano dagli istituti nazionali di statistica, dai ministeri e dalle agenzie dell'Ambiente, nonché dalle DG ENV e JRC e dall'Agenzia europea dell'ambiente.

Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati

La risposta è stata molto positiva. Non è stata evocata l'esistenza di potenziali gravi rischi con conseguenze irreversibili.

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

I documenti di lavoro e i verbali delle riunioni della task force, dei gruppi di lavoro e della DIMESA sono disponibili su CIRCA.

2.3. Analisi degli effetti e delle conseguenze

Sono state individuate due opzioni:

- opzione 1: continuare su base volontaria come si è fatto finora;
- opzione 2: istituire una base giuridica ai fini della rilevazione di dati sui conti economici ambientali.

2.3.1. Opzione 1: continuare su base volontaria come si è fatto finora

Effetti e conseguenze per i cittadini e le famiglie

Non si prevedono conseguenze o effetti diretti. Effetti indiretti deriveranno ai cittadini e alle famiglie dalla continuazione dell'uso da parte dei decisori politici di informazioni inorganiche e incomplete, ciò che rende il loro lavoro frammentario e meno coordinato per quanto riguarda le informazioni sull'economia e sulla società.

Effetti e conseguenze per le imprese

Non si prevedono conseguenze o effetti diretti. Effetti indiretti deriveranno alle imprese dalla continuazione dell'uso da parte dei responsabili politici, quale base per le loro decisioni, di informazioni inorganiche e incomplete.

Effetti e conseguenze per gli Stati membri

Nell'attuale situazione basata su accordi volontari senza obblighi giuridici, nel migliore dei casi la qualità e la disponibilità di dati continueranno a restare all'attuale livello più che insoddisfacente o, più probabilmente, la disponibilità di dati diminuirà. Nel quadro dello studio intitolato "Environmental Accounts – State of play of recent work", condotto per conto della Commissione nel 2007, numerosi paesi hanno messo in evidenza la priorità nazionale di concentrare le attività quasi esclusivamente sulle rilevazioni obbligatorie, sospendendo la compilazione dei dati rilevati su base volontaria. Ciò varrebbe anche, per motivi di bilancio, per le statistiche sui conti ambientali compilate da tempo.

Effetti e conseguenze per le politiche a livello dell'Unione europea

Crescono le esigenze di collegare le informazioni sull'ambiente alle informazioni sull'economia e valutazioni integrate sono richieste in numerosi piani d'azione e strategie dell'UE. La valutazione delle strategie ambientali è possibile solo se sono disponibili dati attendibili. L'attuale trasmissione di dati su base volontaria non garantisce la disponibilità di dati di adeguata qualità e con la necessaria tempestività e copertura per poter effettuare tale valutazione.

Se la situazione non cambia, vi è il rischio che quando siano necessarie informazioni sulle interazioni tra economia e ambiente i dati mancanti siano stimati e rilevati di volta in volta da fonti differenti. In tal caso le possibilità di creare una base di conoscenze e dati adeguati per rispondere alle richieste dei decisori politici saranno limitate.

2.3.2. Opzione 2: istituire una base giuridica ai fini della rilevazione di dati sui conti economici ambientali

Effetti e conseguenze per i cittadini e le famiglie

Non si prevedono conseguenze o effetti diretti. Effetti indiretti deriveranno ai cittadini e alle famiglie da un miglioramento delle informazioni fornite ai responsabili politici quale base per le loro decisioni.

Effetti e conseguenze per le imprese

In alcuni casi potrebbe presentarsi il problema del trattamento di dati riservati.

La contabilità ambientale è principalmente focalizzata sulla riorganizzazione dei dati esistenti, senza procedere alla rilevazione di nuovi dati statistici presso le imprese.

Per i tre moduli previsti nel presente regolamento, segnatamente i conti delle emissioni atmosferiche, le tasse ambientali ripartite per attività economica e i conti dei flussi di materia a livello di intera economia, i dati necessari sono disponibili in forza di preesistenti obblighi di rilevazione. Ad esempio, per i conti delle emissioni atmosferiche si utilizzano i dati prodotti per gli inventari delle emissioni atmosferiche (nel quadro delle convenzioni UNFCCC e CLRTAP menzionate nell'allegato I). I dati di cui al secondo modulo sulle tasse ambientali sono ricavati a partire da statistiche fiscali e statistiche delle finanze pubbliche, nonché da dati di contabilità nazionale in campo tributario. Infine, per ottenere i dati necessari per i conti dei flussi di materia a livello di intera economia si attinge alle statistiche dell'agricoltura, della produzione industriale e del commercio.

Pertanto dall'adozione del regolamento non dovrebbero derivare nuovi rilevanti obblighi di trasmissione di dati per le imprese.

Effetti e conseguenze per gli Stati membri

In generale, i conti ambientali non richiedono nuove rilevazioni di dati, ma creano nuovi utilizzi per i dati di contabilità nazionale (ad esempio, tavole delle risorse e degli impieghi e tavole delle interdipendenze tra gli operatori economici), per le statistiche ambientali e per altri settori statistici. I dati primari necessari provengono, oltre che dai conti nazionali, da inventari e altre statistiche sull'ambiente, sull'energia, sui trasporti, sulla silvicoltura, sulla pesca, sulle emissioni atmosferiche, nonché dai dati in possesso di ministeri, istituzioni specializzate e agenzie dell'ambiente.

Secondo lo studio "Environmental Accounts – State of play of recent work" condotto per Eurostat nel 2007, numerosi paesi europei hanno manifestato l'intenzione di non sviluppare o addirittura di non compilare più conti ambientali in assenza di una base giuridica europea che garantisca il diritto all'ottenimento delle risorse necessarie per soddisfare tali esigenze.

Effetti e conseguenze per le politiche a livello dell'Unione europea

La valutazione della politica ambientale europea e delle sue strategie tematiche può essere effettuata seriamente solo se sono disponibili dati attendibili. Per la strategia tematica sull'uso sostenibile delle risorse naturali è indispensabile disporre di dati idonei allo sviluppo di indicatori sulla separazione tra la crescita economica e le pressioni naturali e di indicatori sull'impatto ambientale. Tali indicatori si basano su dati che sono attualmente rilevati su base volontaria. La produzione regolare e coerente di conti ambientali permetterebbe di migliorare la qualità delle statistiche. I dati utilizzati finora per uno degli indicatori strutturali e per tre degli indicatori dello sviluppo sostenibile non provengono dai paesi, bensì sono stati sviluppati a partire da basi di dati internazionali (ad esempio, FAO, Nazioni Unite). I dati per gli indicatori forniti nel 2009 hanno utilizzato per la prima volta i dati trasmessi dai paesi nel quadro dell'attuale sistema di rilevazione volontaria di dati.

Tuttavia l'esistenza di dati di buona qualità che permettano di correlare economia e ambiente consentirebbe di monitorare meglio altre politiche dell'UE (ad esempio, riciclaggio e prevenzione dei rifiuti, emissioni atmosferiche e cambiamenti climatici, produzione e consumi sostenibili). Tali dati possono essere rilevati nel quadro dei conti ambientali, ma è indispensabile che sia assicurata la partecipazione di tutti i paesi e che l'armonizzazione sia pienamente garantita. Una base giuridica appropriata per tale rilevazione di dati può creare i necessari presupposti.

Si prevedono inoltre i seguenti benefici: rilevazione di dati in un importante settore a livello dell'UE, maggiore visibilità dei conti ambientali quale strumento di monitoraggio valutando la possibilità di mettere in relazione i dati economici e ambientali, possibilità di approfittare dell'attuale revisione dell'SCN/SEC e di sfruttare le sinergie per la rilevazione dei dati.

2.3.3. Rischi insiti nel mantenimento dello status quo

In caso di mancata adozione dell'opzione 2 sono possibili i seguenti rischi:

- rischio che non siano adeguatamente rilevati dati per fornire stime a livello dell'UE e che non sia disponibile una serie completa di dati sui conti ambientali, con la conseguenza di disporre di informazioni incomplete sulle interazioni tra economia e ambiente;
- rischio di effettuare analisi sulla base di dati non ufficiali: ciò comporta il rischio della stima da parte di altri operatori di informazioni sulle interazioni tra economia e ambiente, sostituendosi a Eurostat e al sistema statistico europeo nella produzione di dati ma operando in maniera meno sistematica e armonizzata;
- rischio del mancato riconoscimento del ruolo guida svolto a livello mondiale dall'UE in materia di conti ambientali. Vi è il rischio di vanificare gli sforzi compiuti finora, senza alcun chiaro beneficio finale.

2.3.4. Opzione da preferire

Nella scelta se continuare a rilevare dati sui conti ambientali su base volontaria oppure se agire sulla base di una normativa dell'UE è certamente preferibile la seconda opzione, in quanto è l'unica suscettibile di produrre risultati utili.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Sintesi delle misure proposte

Obiettivo del presente regolamento è la definizione di un quadro comune per la rilevazione, la compilazione, la trasmissione e la valutazione di conti economici ambientali europei.

3.2. Base giuridica

L'articolo 338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce la base giuridica delle statistiche europee. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione. Tale articolo stabilisce le prescrizioni per la produzione delle statistiche europee, precisando che esse devono presentare i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica.

3.3. Principio di sussidiarietà

Si applica il principio di sussidiarietà nella misura in cui la proposta non rientra nella sfera di competenza esclusiva dell'Unione europea.

Gli obiettivi della presente proposta, segnatamente la rilevazione, la compilazione, la trasmissione e la valutazione di conti economici ambientali europei, non possono essere sufficientemente conseguiti dagli Stati membri, mentre possono essere realizzati meglio a livello dell'UE sulla base di un atto giuridico europeo, in quanto soltanto la Commissione può coordinare la necessaria armonizzazione delle informazioni statistiche a livello dell'UE, mentre la rilevazione dei dati e la compilazione di conti economici ambientali comparabili possono essere organizzate dagli Stati membri. L'Unione può pertanto adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato.

3.4 Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi di seguito elencati.

Conformemente al principio di proporzionalità, il presente regolamento si limita al minimo indispensabile per il conseguimento dei suoi obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tale scopo. Esso non specifica i meccanismi di rilevazione dei dati per ciascuno Stato membro, bensì si limita a definire i dati da fornire in modo da garantire una struttura e un calendario armonizzati.

Nella maggior parte dei casi il presente regolamento non determina per gli Stati membri alcun obbligo di apportare modifiche alla compilazione dei conti economici ambientali per i quali sono già rilevati dati a livello dell'UE su base volontaria. In alcuni settori, potrebbe rendersi necessario modificare le indagini, con conseguenze per le imprese. La contabilità ambientale, tuttavia, è principalmente focalizzata sulla riorganizzazione dei dati esistenti, senza procedere alla rilevazione di nuovi dati statistici presso le imprese. In generale, infatti, i conti ambientali non richiedono nuove rilevazioni di dati, ma creano nuovi utilizzi per i dati di contabilità nazionale (ad esempio, tavole delle risorse e degli impieghi e tavole delle interdipendenze tra gli operatori economici), per le statistiche ambientali e per altri settori statistici.

3.5. Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento

Altri strumenti non sarebbero idonei per i motivi di seguito elencati.

La selezione dello strumento appropriato è in funzione dell'obiettivo legislativo. In considerazione delle esigenze di informazione a livello europeo, la tendenza per le statistiche europee è stata quella di far ricorso, per gli atti di base, a regolamenti anziché a direttive. Un regolamento è da preferire perché impone le stesse norme in tutta l'UE, garantendone l'accurata e completa applicazione da parte degli Stati membri. È direttamente applicabile e non richiede di essere recepito nell'ordinamento nazionale. Le direttive, per contro, il cui scopo è l'armonizzazione delle leggi nazionali, sono vincolanti per gli Stati membri per quanto concerne i loro obiettivi, ma lasciano alle autorità nazionali la scelta della forma e dei metodi per il conseguimento degli obiettivi. Le direttive devono essere attuate nell'ordinamento giuridico nazionale. Il ricorso a un regolamento è in linea con l'adozione di altri atti giuridici in campo statistico dal 1997 in poi.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna

5. Informazioni supplementari

L'atto proposto riguarda una materia di competenza del SEE e va pertanto esteso allo Spazio economico europeo.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai conti economici ambientali europei

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3 del trattato sull'Unione europea enuncia che l'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente.
- (2) Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente⁶ ha confermato che, per poter sviluppare e attuare una politica efficace, nonché, più in generale, per responsabilizzare i cittadini, è indispensabile disporre di informazioni accurate sullo stato dell'ambiente, nonché sulle principali tendenze, sulle pressioni e sugli elementi che determinano i cambiamenti ambientali.
- (3) La decisione n. 1578/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, relativa al programma statistico comunitario 2008-2012⁷ fa esplicitamente riferimento alla necessità di conti e di statistiche di elevata qualità in campo ambientale. Inoltre, tra le principali iniziative per il periodo 2008-2012 è previsto lo sviluppo, se necessario, di basi giuridiche per quanto riguarda i settori chiave della raccolta di dati ambientali attualmente non coperti da atti giuridici.
- (4) La necessità di integrare gli indicatori già esistenti con dati comprendenti aspetti sociali e ambientali in modo da consentire l'attuazione di politiche più globali e

⁶ Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).

⁷ GU L 344 del 28.12.2007, pag. 15.

coerenti è stata riconosciuta nella comunicazione COM(2009) 433 della Commissione dell'agosto 2009 "Non solo PIL - Misurare il progresso in un mondo in cambiamento". A questo fine i conti ambientali costituiscono uno strumento idoneo a monitorare le pressioni esercitate dall'economia sull'ambiente e a individuare i modi in cui è possibile attenuare tali pressioni. Conformemente ai principi dello sviluppo sostenibile e della spinta verso un'economia a basse emissioni di carbonio, sanciti dalla strategia di Lisbona e da numerose importanti iniziative, diventa sempre più imperativo sviluppare un quadro di dati che integri coerentemente le problematiche ambientali con quelle economiche.

- (5) Il Sistema europeo dei conti (SEC), istituito con il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità⁸ (nel prosieguo "SEC 95"), coerente con il Sistema dei conti nazionali (SCN) adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite nel febbraio 1993, costituisce il principale strumento alla base delle statistiche economiche dell'UE, nonché di molti indicatori economici (compreso il PIL). Se il quadro del SEC può essere utilizzato per analizzare e valutare vari aspetti dell'economia (ad esempio, la sua struttura, sue specifiche parti o l'andamento nel tempo), per alcuni particolari bisogni di informazione, come ad esempio l'analisi delle interazioni tra economia e ambiente, la soluzione migliore è tuttavia quella di redigere conti satellite distinti.
- (6) Nel giugno 2006, nelle sue conclusioni, il Consiglio europeo ha invitato l'Unione europea e i suoi Stati membri a estendere i conti nazionali agli aspetti fondamentali dello sviluppo sostenibile. I conti nazionali devono pertanto essere completati da conti economici ambientali integrati, suscettibili di fornire dati pienamente coerenti.
- (7) I conti satellite consentono di ampliare in maniera flessibile la capacità analitica della contabilità nazionale per determinate problematiche di interesse sociale, quali le pressioni sull'ambiente generate dalle attività antropiche, senza sovraccaricare e senza stravolgere il sistema centrale.
- (8) Il sistema dei conti economici ambientali integrati, sviluppato congiuntamente da Nazioni Unite, Commissione europea, FMI, OCSE e Banca mondiale, è un sistema satellite dell'SCN che riunisce in un quadro comune informazioni economiche e ambientali, al fine di misurare il contributo dato dall'ambiente all'economia e l'impatto dell'economia sull'ambiente. Esso mette a disposizione dei decisori politici indicatori e statistiche descrittive per consentire loro di monitorare tali interazioni, nonché quale base di dati per la pianificazione strategica e per l'analisi delle politiche, nell'intento di individuare strategie di sviluppo più sostenibili.
- (9) Il sistema dei conti economici ambientali sintetizza e integra quanto più possibile le varie categorie di conti ambientali. In generale, tutte queste categorie ampliano gli attuali concetti dell'SCN di costo, investimento e stock di capitale, integrandoli con dati aggiuntivi in termini fisici in modo tale da inglobare nella produzione i costi ambientali e l'impiego di risorse naturali, o modificandoli attraverso l'incorporazione di tali effetti in termini monetari. Nell'ambito di tale orientamento generale, le numerose categorie esistenti differiscono notevolmente in termini di metodologia e di problematiche ambientali trattate.

⁸ GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

- (10) La Commissione ha presentato la sua prima strategia sulla "contabilità verde" nel 1994⁹. In seguito la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri hanno sviluppato e testato nuovi metodi contabili, tanto che attualmente numerosi Stati membri trasmettono regolarmente le prime serie di conti ambientali. I più comuni sono i conti di flussi fisici sulle emissioni atmosferiche (compresi i gas a effetto serra) e sui consumi di materiali e i conti monetari sulle spese e sulle tasse per la tutela ambientale.
- (11) Uno degli obiettivi perseguiti nel periodo cui si riferisce il programma statistico comunitario 2008-2012 è quello di adottare iniziative per sostituire con una legislazione europea gli accordi esistenti in taluni settori di produzione regolare di statistiche europee che hanno raggiunto una sufficiente maturità.
- (12) Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee¹⁰ definisce un quadro di riferimento per i conti economici ambientali europei. In particolare esso prevede il rispetto dei principi di indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico e favorevole rapporto costi-benefici.
- (13) Poiché le varie serie di conti economici ambientali sono in fase di sviluppo e hanno raggiunto stadi di maturità differenti, è opportuno adottare una struttura modulare che assicuri un'adeguata flessibilità.
- (14) Al fine di migliorare la trasmissione e la qualità dei dati, di ottimizzare le metodologie e di preparare il terreno per ulteriori sviluppi occorre elaborare un programma di studi pilota.
- (15) Alla Commissione va conferita la facoltà di concedere deroghe agli Stati membri per i quali si rendono necessari notevoli adeguamenti dei rispettivi sistemi statistici nazionali.
- (16) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente la definizione di un quadro giuridico comune per la rilevazione, la compilazione, la trasmissione e la valutazione di conti economici ambientali europei, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (17) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹¹.
- (18) Allo scopo di adeguare i moduli agli sviluppi tecnici, economici e ambientali, nonché di fornire indicazioni metodologiche, occorre conferire alla Commissione il potere di

⁹ COM(1994) 670.

¹⁰ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

¹¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(19) Il comitato del sistema statistico europeo è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce un quadro comune per la rilevazione, la compilazione, la trasmissione e la valutazione di conti economici ambientali europei ai fini della creazione di conti economici ambientali quali conti satellite del SEC 95, attraverso la determinazione di una metodologia e di norme, definizioni, classificazioni e regole contabili comuni destinate a essere utilizzate in sede di compilazione dei conti economici ambientali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) "*emissioni atmosferiche*": i flussi fisici di materiali gassosi o di particolato dal sistema economico (processi di produzione o di consumo) all'atmosfera che costituisce parte del sistema ambientale;
- 2) "*tassa ambientale*": una tassa la cui base imponibile è costituita da una unità fisica (o un suo proxy) di qualcosa che produce sull'ambiente un impatto negativo specifico e dimostrato, includendo unicamente le transazioni individuate dai conti nazionali come una tassa;
- 3) "*conti dei flussi di materia a livello di intera economia (CFM-IE)*": le compilazioni coerenti degli input complessivi di materiali nelle economie nazionali, delle variazioni dello stock di materiali all'interno dell'economia e degli output di materiali verso altre economie o verso l'ambiente.

Articolo 3

Moduli

1. I conti ambientali da compilare nell'ambito del quadro comune di cui all'articolo 1 sono raggruppati nei seguenti moduli:

- a) un modulo per i conti delle emissioni atmosferiche, come specificato nell'allegato I;
- b) un modulo per le tasse ambientali ripartite per attività economica, come specificato nell'allegato II;
- c) un modulo per i conti dei flussi di materia a livello di intera economia, come specificato nell'allegato III.

2. Ogni modulo contiene le seguenti informazioni:

- a) gli obiettivi perseguiti con la compilazione dei conti;
 - b) la copertura dei conti;
 - c) l'elenco delle caratteristiche per le quali devono essere compilati e trasmessi dati;
 - d) il primo anno di riferimento, la frequenza e i termini di trasmissione per la compilazione dei conti;
 - e) le tabelle per la trasmissione dei dati;
 - f) la durata massima dei periodi di transizione di cui all'articolo 8, durante i quali la Commissione può concedere deroghe.
3. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 9 al fine di adeguare i moduli agli sviluppi tecnici, economici e ambientali, nonché di fornire indicazioni metodologiche.

Articolo 4

Studi pilota

1. La Commissione elabora un programma di studi pilota che gli Stati membri possono realizzare su base volontaria al fine di migliorare la qualità dei dati e della rilevazione, di produrre serie temporali lunghe e di sviluppare la metodologia.
2. I risultati degli studi pilota sono valutati e pubblicati dalla Commissione, tenendo conto dei benefici della disponibilità dei dati in rapporto ai costi di rilevazione e all'onere di risposta. Sulla base delle conclusioni degli studi pilota, la Commissione adotta i necessari atti delegati conformemente all'articolo 9.

Articolo 5

Rilevazione dei dati

1. Gli Stati membri rilevano i dati necessari per l'osservazione delle caratteristiche dei moduli di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri rilevano i dati necessari utilizzando una combinazione delle diverse fonti di seguito specificate, applicando il principio della semplificazione amministrativa:
 - a) indagini;
 - b) procedure di stima statistica allorché alcune delle caratteristiche non sono state osservate per tutte le unità;
 - c) fonti amministrative.
3. Gli Stati membri informano la Commissione e trasmettono dati dettagliati in merito ai metodi utilizzati e alla qualità dei dati provenienti dalle fonti di cui al paragrafo 2.

Articolo 6

Trasmissione alla Commissione (Eurostat)

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati specificati negli allegati, compresi i dati riservati, rispettando le scadenze in essi indicate.
2. I dati sono trasmessi in un formato tecnico appropriato, specificato conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 7

Valutazione della qualità

1. Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati forniti.
3. Con riguardo all'applicazione ai dati di cui al presente regolamento dei criteri di qualità di cui al paragrafo 1, le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità sono definite conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
4. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi.

Articolo 8

Deroghe

1. Nel corso dei periodi di transizione specificati negli allegati la Commissione può concedere deroghe agli Stati membri conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, nella misura in cui i sistemi statistici nazionali richiedano notevoli adeguamenti.
2. A tale scopo, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 9

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 4, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per una durata indeterminata.
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 10 e 11.

Articolo 10

Revoca della delega

1. La delega di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 4, paragrafo 2, può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega informa l'altro organo legislativo e la Commissione, al massimo un mese prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le relative motivazioni.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o a una data ulteriore da precisare. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 11

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono muovere obiezioni all'atto delegato entro due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine viene prorogato di un mese.
2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato, ovvero se, anteriormente a tale data, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della propria decisione di non muovere obiezioni, l'atto delegato entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 12

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione è fissato in tre mesi.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO I

MODULO PER I CONTI DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE

SEZIONE 1

Obiettivi

I conti delle emissioni atmosferiche registrano e presentano i dati sulle emissioni atmosferiche in forma compatibile con i conti nazionali. Essi ripartiscono le emissioni delle economie nazionali nell'atmosfera secondo le attività economiche, quali sono delineate nel SEC 95, che le generano. Le attività economiche comprendono le attività di produzione dell'industria nonché le attività delle famiglie.

Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a rilevare, compilare, trasmettere e valutare per i conti delle emissioni atmosferiche. Tali dati saranno sviluppati in maniera tale da collegare le emissioni dirette dell'industria e delle famiglie a queste attività economiche di produzione e di consumo. I dati sulle emissioni dirette di cui al presente regolamento sono combinati con le tavole delle interdipendenze tra gli operatori economici, le tavole delle risorse e degli impieghi e i dati sui consumi delle famiglie già trasmessi alla Commissione (Eurostat) nel quadro del SEC 95.

SEZIONE 2

Copertura

Per i conti delle emissioni atmosferiche valgono le stesse delimitazioni definite per il SEC 95. Anche tali conti sono basati sul principio della residenza.

Conformemente al SEC 95, il concetto di residenza è basato sul seguente principio: una unità è considerata unità residente di un paese allorquando essa ha il suo centro di interesse economico nel territorio economico di tale paese - ossia allorquando esercita per un lungo periodo (un anno o più) attività economiche su tale territorio.

I conti delle emissioni atmosferiche registrano le emissioni generate dalle attività di tutte le unità residenti, a prescindere dal luogo geografico in cui tali emissioni avvengono effettivamente.

I conti delle emissioni atmosferiche registrano i flussi di particolato e di materiali gassosi residui generati dall'economia nazionale e immessi nell'atmosfera. Ai fini del presente regolamento per "*atmosfera*" si intende un componente del sistema ambientale. La delimitazione di sistema si riferisce alla linea di demarcazione tra l'economia nazionale (in quanto parte del sistema economico) e l'atmosfera (in quanto parte del sistema ambientale). Una volta oltrepassata tale linea di demarcazione, le sostanze emesse sono al di fuori di qualsiasi controllo da parte dell'uomo ed entrano a far parte dei cicli naturali dei materiali e possono provocare numerosi impatti ambientali.

SEZIONE 3

Elenco delle caratteristiche

Gli Stati membri producono statistiche sulle emissioni dei seguenti inquinanti atmosferici:

Codice	Denominazione dell'emissione atmosferica	Simbolo dell'emissione atmosferica	Unità di registrazione
	Anidride carbonica escluse le emissioni da biomassa	CO ₂	1 000 t (Gg)
	Anidride carbonica da biomassa	CO ₂ da biomassa	1 000 t (Gg)
	Protossido di azoto	N ₂ O	t (Mg)
	Metano	CH ₄	t (Mg)
	Perfluorocarburi	PFC	t (Mg) di CO ₂ equivalente
	Idrofluorocarburi	HFC	t (Mg) di CO ₂ equivalente
	Esafluoruro di zolfo	SF ₆	t (Mg) di CO ₂ equivalente
	Ossidi di azoto	NO _x	t (Mg) di NO ₂ equivalente
	Composti organici volatili non metanici	COVNM	t (Mg)
	Monossido di carbonio	CO	t (Mg)
	Particolato < 10 µ	PM ₁₀	t (Mg)
	Particolato < 2,5 µ	PM _{2,5}	t (Mg)
	Biossido di zolfo	SO ₂	t (Mg)
	Ammoniaca	NH ₃	t (Mg)

Tutti i dati vanno trasmessi con un carattere decimale.

SEZIONE 4

Primo anno di riferimento, frequenza e termini di trasmissione

1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.
2. Le statistiche sono trasmesse entro 21 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
3. Il primo anno di riferimento è l'anno in cui il regolamento entra in vigore.
4. Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono anche i dati annuali dal 2008 al primo anno di riferimento.
5. In ciascuna successiva trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n-4, n-3, n-2, n-1 e n, in cui n è l'anno di riferimento.

SEZIONE 5

Tablelle per la trasmissione dei dati

1. Per ciascuna delle caratteristiche di cui alla sezione 3 sono prodotti dati in base a una classificazione gerarchica delle attività economiche secondo la NACE Rev. 2 (livello di aggregazione A*64 per i conti nazionali e regionali), pienamente compatibile con il SEC 95. Inoltre sono prodotti dati per:

- le emissioni atmosferiche delle famiglie;
- le voci di raccordo. Per voci di raccordo si intendono le voci che mettono chiaramente in relazione le differenze tra i conti delle emissioni atmosferiche di cui al presente regolamento e i dati riportati negli inventari ufficiali nazionali delle emissioni atmosferiche.

2. La classificazione gerarchica di cui al paragrafo 1 è la seguente:

Emissioni atmosferiche per branca di attività - NACE Rev. 2 (A*64)

Emissioni atmosferiche delle famiglie
--

- | | |
|---|---------------------------------|
| - | - Trasporti |
| - | - Riscaldamento/condizionamento |
| - | - Altro |

Voci di raccordo

Totale delle emissioni atmosferiche NAMEA (industria + famiglie)

<u>Meno residenti nazionali operanti all'estero</u>

- | |
|---|
| - Navi da pesca nazionali operanti all'estero |
| - Trasporti stradali |
| - Trasporti su vie d'acqua |
| - Trasporti aerei |

<u>Più non residenti operanti sul territorio</u>
--

- | |
|----------------------------|
| + Trasporti stradali |
| + Trasporti su vie d'acqua |
| + Trasporti aerei |

(+ o -) Altri adeguamenti e discrepanze statistiche

= **Totale delle emissioni dell'inquinante X rilevato ai sensi della UNFCCC¹²/CLRTAP¹³**

SEZIONE 6

Durata massima dei periodi di transizione

Non può essere concesso alcun periodo di transizione.

¹² Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

¹³ Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero.

ALLEGATO II

MODULO PER LE TASSE AMBIENTALI RIPARTITE PER ATTIVITÀ ECONOMICA

SEZIONE 1

Obiettivi

Il gettito delle tasse ambientali registra e presenta i dati sulle tasse ambientali in forma compatibile con i conti nazionali. Il gettito delle tasse ambientali delle economie nazionali è ripartito secondo le attività economiche delineate nel SEC 95. Le attività economiche comprendono le attività di produzione dell'industria nonché le attività delle famiglie.

Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a rilevare, compilare, trasmettere e valutare per il gettito delle tasse ambientali per branca di attività.

Le statistiche sulle tasse ambientali possono attingere direttamente dati dalle statistiche fiscali e dalle statistiche delle finanze pubbliche, ma l'utilizzo di dati ricavati dai conti nazionali, quando sia possibile, presenta alcuni vantaggi.

Le statistiche sulle tasse ambientali si basano sugli importi comprovati da accertamenti e dichiarazioni o scontrini adeguati per tener conto del tempo, al fine di garantire la coerenza con i conti nazionali e migliorare la comparabilità internazionale.

I conti nazionali contengono altresì informazioni su quali branche e settori corrispondono le tasse. Informazioni sulle tasse a partire dai conti nazionali possono essere ricavate dai conti istituzionali per le amministrazioni pubbliche, dalle tavole delle risorse e degli impieghi, nonché dal conto della generazione dei redditi primari.

SEZIONE 2

Copertura

Per le tasse ambientali valgono le stesse definizioni del SEC 95: esse consistono nei prelievi obbligatori unilaterali, in denaro o in natura, operati dalle amministrazioni pubbliche o dalle istituzioni dell'Unione europea.

Le tasse ambientali rientrano nelle seguenti rubriche del SEC 95:

- Imposte sulla produzione e sulle importazioni (D.2),
- Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc. (D.5),
- Imposte in conto capitale (D.91).

SEZIONE 3

Elenco delle caratteristiche

Gli Stati membri producono statistiche sulle tasse ambientali sulla base delle seguenti caratteristiche:

- (1) tasse sull'energia;
- (2) tasse sui trasporti;
- (3) tasse sull'inquinamento;
- (4) tasse sulle risorse.

Tutti i dati sono rilevati in milioni di unità monetaria nazionale.

SEZIONE 4

Primo anno di riferimento, frequenza e termini di trasmissione

1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.
2. Le statistiche sono trasmesse entro 21 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
3. Il primo anno di riferimento è l'anno in cui il regolamento entra in vigore.
4. Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono anche i dati annuali dal 2008 al primo anno di riferimento.
5. In ciascuna successiva trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n-4, n-3, n-2, n-1 e n, in cui n è l'anno di riferimento.

SEZIONE 5

Tabelle per la trasmissione dei dati

Per ciascuna delle caratteristiche di cui alla sezione 3, sono prodotti dati per i settori istituzionali che corrispondono le tasse.

Per le amministrazioni pubbliche e le società è richiesta una classificazione gerarchica delle attività economiche secondo la NACE Rev. 2 (livello di aggregazione A*64 per i conti nazionali e regionali), pienamente compatibile con il SEC 95. Inoltre per ciascuna delle caratteristiche 1 e 2 di cui alla sezione 3, vanno prodotti dati per:

- famiglie,
- non residenti,
- non attribuite.

SEZIONE 6

Durata massima dei periodi di transizione

Non può essere concesso alcun periodo di transizione.

ALLEGATO III

MODULO PER I CONTI DEI FLUSSI DI MATERIA A LIVELLO DI INTERA ECONOMIA (CFM-IE)

SEZIONE 1

Obiettivi

I CFM-IE prendono in considerazione tutti i materiali solidi, liquidi e gassosi, fatta eccezione per i flussi di aria e acqua, misurati in unità di massa all'anno. Analogamente al sistema dei conti nazionali, i conti dei flussi di materia a livello di intera economia perseguono principalmente due finalità. I dettagliati flussi di materiali costituiscono una imponente base di dati empirica per numerosi studi analitici e sono utilizzati anche per compilare vari indicatori di flussi di materiali a livello di sistema economico per le economie nazionali.

Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a rilevare, compilare, trasmettere e valutare per i CFM-IE.

SEZIONE 2

Copertura

La distinzione tra stock e flussi costituisce un principio basilare di un sistema dei flussi di materiali. In generale, per flusso si intende una variabile che misura una quantità su un periodo di tempo, mentre per stock si intende una variabile che misura una quantità in un momento determinato. I CFM-IE utilizzano un concetto di flussi e misurano i flussi di input e output di materiali e le variazioni degli stock nell'ambito di un'economia in unità di massa all'anno.

I CFM-IE sono coerenti con i principi del sistema dei conti nazionali (SEC 95), quale il principio di residenza. Registrano i flussi di materiali associati alle attività di tutte le unità residenti di un'economia nazionale a prescindere dalla loro ubicazione geografica. Nei CFM-IE risultano pertinenti due tipi di flussi di materiali che oltrepassano le delimitazioni dei sistemi:

1. i flussi di materiali tra l'economia nazionale e il suo ambiente naturale, consistenti nell'estrazione di materiali (grezzi o vergini) dall'ambiente naturale e nello scarico di materiali (spesso denominati residui) nell'ambiente naturale;
2. i flussi di materiali tra l'economia nazionale e l'economia del resto del mondo, comprendenti le importazioni e le esportazioni.

Solo i flussi che oltrepassano queste delimitazioni dei sistemi sono inclusi nei CFM-IE. I flussi di materiali all'interno dell'economia non sono rilevati nei CFM-IE. Ciò significa che l'economia nazionale è trattata come una "black box" nei CFM-IE e che, ad esempio, le forniture di prodotti tra branche non sono prese in considerazione. Analogamente sono esclusi i flussi naturali verso l'ambiente naturale, all'interno di questo e in uscita da esso.

Per estrazione interna (EI) si intendono i quantitativi annuali di materiali solidi, liquidi e gassosi (esclusa l'aria e l'acqua) estratti dall'ambiente naturale per essere utilizzati quali input nell'economia.

Le importazioni fisiche e le esportazioni fisiche riguardano tutti i beni importati o esportati in unità di massa. I beni scambiati comprendono i prodotti a qualunque stadio della trasformazione da materia prima a prodotto finito.

SEZIONE 3

Elenco delle caratteristiche

Gli Stati membri producono statistiche sulle caratteristiche elencate nella sezione 5.

SEZIONE 4

Primo anno di riferimento, frequenza e termini di trasmissione

1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.
2. Le statistiche sono trasmesse entro 24 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
3. Il primo anno di riferimento è l'anno in cui il regolamento entra in vigore.
4. Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono anche i dati annuali dal 2008 al primo anno di riferimento.
5. In ciascuna successiva trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n-4, n-3, n-2, n-1 e n, in cui n è l'anno di riferimento.

SEZIONE 5

Tabelle per la trasmissione dei dati

Vengono prodotti dati, in unità di massa, per le caratteristiche elencate nelle seguenti tabelle.

Tabella A - Estrazione interna (EI)

1 Biomassa

1.1 Prodotti vegetali (escluse le colture foraggere)

1.1.1 Cereali

1.1.2 Radici, tuberi

1.1.3 Colture zuccherine

1.1.4 Legumi

1.1.5 Frutta a guscio

1.1.6 Colture oleose

1.1.7 Ortaggi

1.1.8 Frutta

1.1.9 Fibre

1.1.10 Altri prodotti vegetali n.c.a.

1.2 Residui vegetali (utilizzati), colture foraggere e biomassa dei pascoli

1.2.1 Residui vegetali (utilizzati)

1.2.1.1 Paglia

1.2.1.2 Altri residui vegetali (foglie di barbabietole da zucchero e da foraggio, altri)

1.2.2 Colture foraggere e biomassa dei pascoli

1.2.2.1 Colture foraggere (inclusa la raccolta di biomassa dai prati)

1.2.2.2 Biomassa dei pascoli

1.3 Legno (*)

1.3.1 Legname (legname da lavoro)

1.3.2 Legna da ardere e altro legname

1.4 Catture di pesci, fauna e flora acquatica, attività di raccolta e di caccia

1.4.1 Catture di pesci

1.4.2 Altra fauna e flora acquatica

1.4.3 Attività di raccolta e di caccia

2 Minerali metalliferi (minerali grezzi)

2.1 Ferro

2.2 Metalli non ferrosi

2.2.1 Rame (**)

2.2.2 Nickel (**)

2.2.3 Piombo (**)

2.2.4 Zinco (**)

2.2.5 Stagno (**)

2.2.6 Oro, argento, platino e altri metalli preziosi

2.2.7 Bauxite e altro alluminio

2.2.8 Uranio e torio

2.2.9 Altri n.c.a.

3 Minerali non metallici

3.1 Marmo, granito, arenaria, porfido, basalto, altre pietre ornamentali e da costruzione (esclusa ardesia)

- 3.2 Gesso e dolomite
- 3.3 Ardesia
- 3.4 Prodotti chimici e fertilizzanti minerali
- 3.5 Sale
- 3.6 Calcare e pietra di gesso
- 3.7 Argille e caolino
- 3.8 Sabbia e ghiaia
- 3.9 Altri n.c.a.
- 3.10 Materiali terrosi scavati (compresa terra), solo se utilizzati (***)

4 Materiali e vettori energetici fossili

- 4.1 Carbone e altri materiali e vettori energetici solidi
 - 4.1.1 Lignite
 - 4.1.2 Antracite
 - 4.1.3 Scisti bituminosi e sabbie bituminose
 - 4.1.4 Torba
- 4.2 Materiali e vettori energetici liquidi e gassosi
 - 4.2.1 Petrolio greggio, condensati e liquidi da gas naturale (LGN)
 - 4.2.2 Gas naturale

(*) Inoltre, registrazione facoltativa dell'accrescimento netto degli stock di legname.

(**) Inoltre, registrazione facoltativa del contenuto di metallo.

(***) Registrazione facoltativa.

Table B (Importazioni — Scambi totali), C (Importazioni — Scambi extra-UE), D (Esportazioni — Scambi totali), E (Esportazioni — Scambi extra-UE)

1 Biomassa e prodotti di biomassa

- 1.1 Prodotti vegetali, grezzi e trasformati
 - 1.1.1 Cereali, grezzi e trasformati
 - 1.1.2 Radici e tuberi, grezzi e trasformati
 - 1.1.3 Colture zuccherine, grezze e trasformate
 - 1.1.4 Legumi, grezzi e trasformati
 - 1.1.5 Frutta a guscio, grezza e trasformata

1.1.6 Colture oleose, grezze e trasformate

1.1.7 Ortaggi, grezzi e trasformati

1.1.8 Frutta, grezza e trasformata

1.1.9 Fibre, grezze e trasformate

1.1.10 Altri prodotti vegetali n.c.a., grezzi e trasformati

1.2 Residui vegetali, colture foraggere e biomassa dei pascoli

1.2.1 Residui vegetali (utilizzati), grezzi e trasformati

1.2.1.1 Paglia

1.2.2.2 Altri residui vegetali

1.2.2 Colture foraggere e biomassa dei pascoli

1.2.2.1 Colture foraggere

1.3 Legno e prodotti in legno

1.3.1 Legname, grezzo e trasformato

1.3.2 Legna da ardere e altro legname, grezzi e trasformati

1.4 Catture di pesci e altra fauna e flora acquatica, grezzi e trasformati

1.4.1 Catture di pesci

1.4.2 Altra fauna e flora acquatica

1.5 Animali vivi diversi da quelli della rubrica 1.4 e prodotti animali

1.5.1 Animali vivi diversi da quelli della rubrica 1.4

1.5.2 Carni e preparazioni a base di carne

1.5.3 Prodotti lattiero-caseari, uova di uccelli e miele

1.5.4 Altri prodotti animali (fibre animali, pelli, pellicce, cuoio, ecc.)

1.6 Prodotti principalmente da biomasse

2 Minerali metalliferi e concentrati, grezzi e trasformati

2.1 Minerali di ferro e concentrati, ferro e acciaio, grezzi e trasformati

2.2 Minerali di metallo non ferrosi e concentrati, grezzi e trasformati

2.2.1 Rame

2.2.2 Nickel

2.2.3 Piombo

2.2.4 Zinco

2.2.5 Stagno

2.2.6 Oro, argento, platino e altri metalli preziosi

2.2.7 Bauxite e altro alluminio

2.2.8 Uranio e torio

2.2.9 Altri n.c.a.

2.3 Prodotti principalmente da metalli

3 Minerali non metallici, grezzi e trasformati

3.1 Marmo, granito, arenaria, porfido, basalto e altre pietre ornamentali e da costruzione (esclusa ardesia)

3.2 Gesso e dolomite

3.3 Ardesia

3.4 Prodotti chimici e fertilizzanti minerali

3.5 Sale

3.6 Calcare e pietra di gesso

3.7 Argille e caolino

3.8 Sabbia e ghiaia

3.9 Altri n.c.a.

3.10 Materiali terrosi scavati (compresa terra), solo se utilizzati (*)

3.11 Prodotti principalmente da minerali non metallici

4 Materiali e vettori energetici fossili, grezzi e trasformati

4.1 Carbone e altri prodotti energetici solidi, grezzi e trasformati

4.1.1 Lignite

4.1.2 Antracite

4.1.3 Scisti bituminosi e sabbie bituminose

4.1.4 Torba

4.2 Prodotti energetici liquidi e gassosi, grezzi e trasformati

4.2.1 Petrolio greggio, condensati e liquidi da gas naturale (LGN)

4.2.2 Gas naturale

4.3 Prodotti principalmente da prodotti energetici fossili

5 Altri prodotti

6 Rifiuti importati (tabelle B e C) / esportati (tabelle D ed E) per trattamento o smaltimento definitivo

(*) Registrazione facoltativa.

Nelle tabelle B e D sono inclusi i seguenti adeguamenti per il principio della residenza:

Bunkeraggi di carburante all'estero da parte di unità residenti (aggiunta alle importazioni della tabella B) e Bunkeraggi di carburante sul territorio nazionale da parte di unità non residenti (aggiunta alle esportazioni della tabella D)

- 1 Carburante per i trasporti terrestri
- 2 Carburante per i trasporti su vie d'acqua
- 3 Carburante per i trasporti aerei

SEZIONE 6

Durata massima dei periodi di transizione

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dopo il primo anno di riferimento.